



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

SPONSORIZZAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CORREGGIO 80	<i>Nr. Progr.</i>	364
	<i>Data</i>	27/05/2019
	<i>Proposta</i>	351
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

Data 27/05/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

ARCH. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
SPONSORIZZAZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE
ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA CORREGGIO 80

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/07/2015 con la quale è stata approvata la convenzione con A.S.D. Bustese Roncalli di Busto Garolfo per promuovere e favorire la pratica sportiva del gioco del calcio e discipline correlate nel Centro Sportivo Comunale "R. Battaglia" e per la concessione alla Stessa di parte del Centro Sportivo Comunale di via Correggio 80, per il periodo dal 1/08/2015 al 31/07/2035;

Richiamata la delibera di G.C. num.69 del 18.04.2019 con la quale sono stati approvati i progetti definitivi ed esecutivi riuniti relativi ai lavori di messa in sicurezza di stabili comunali I e II lotto e in linea tecnica II e IV Lotto, considerato che il progetto di cui sopra ricomprende i lavori di messa in sicurezza dello stabile all'interno del Centro Sportivo di Via Correggio 80, destinata a Chiosco Bar, comportante per il IV Lotto una spesa pari a € 15.400,42 comprensivi di oneri della sicurezza;

Vista la nota prot. n. 20534 del 9/10/2017 presentata dall'ASD Bustese e dall'Asd Accademia Bustese e con la quale l'Asd Bustese comunica la propria trasformazione societaria, informa il Comune del fatto che il settore giovanile è stato delegato all'Asd Accademia Bustese, richiede la novazione soggettiva della Convenzione in essere a favore dell'Asd Accademia Bustese che accetta di subentrare nella convenzione facendosi carico dei rapporti attivi e passivi della medesima costituiti originariamente in capo all'Asd Bustese;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22.11.2017 con la quale è stata approvata la novazione soggettiva della Convenzione per la promozione della pratica sportiva del calcio approvata con deliberazione del C.C. n. 28 del 20.07.2015 a favore di ASD Accademia Bustese;

Vista la nota pervenuta dall'ASD Accademia Bustese, depositata a Protocollo Comunale in data 07.05.2019 al num. prot. 10579, con la quale la Società conferma l'interesse per sostenere una sponsorizzazione, tramite intervento diretto di esecuzione lavori, relativamente al IV lotto dei lavori di cui sopra;

Visto l'art. 19 "Contratti di sponsorizzazione" del D. Lgs. n. 50/2016, *Codice dei Contratti Pubblici*, che prevede al comma 2 "Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi”;

Visto l'art. 36 D. Lgs 50/2016 che stabilisce che i contratti di sponsorizzazione di importo inferiore o pari a Euro 40.000,00(quarantamila/00), possono essere affidati direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione;

Vista la delibera ANAC n. 566 del 31/05/2017, al punto 2.10, che prevede “nella sponsorizzazione tecnica l'oggetto del contratto è l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cura e spese dello sponsor. Tale sponsorizzazione è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010”.

Considerato che:

- risulta necessario definire gli elementi essenziali per la formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, relativo al periodo di giorni 180;
- tali elementi sono riportati nell'allegato schema di contratto, opportunamente definito sulla base delle proposte rappresentate dall'ASD Accademia Bustese;

Ritenuto quindi di approvare il succitato schema di contratto di sponsorizzazione in quanto avente gli obiettivi di questa A.C. e evidenziando che la presente determinazione consegue l'atto di indirizzo della Giunta Comunale riunitasi nella seduta del 21.05.2019 la quale ha espresso parere favorevole;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni proprie del settore istituzionale previste dal decreto sindacale n. 11 del 21/05/2019;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per quanto sopra richiamato, lo schema di contratto di sponsorizzazione tra questa A.C. e l'ASD Accademia Bustese relativamente all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dello stabile all'interno del campo sportivo di Via Correggio 80, destinato a Chiosco Bar di cui al progetto definitivo ed esecutivo in premessa richiamato IV lotto lavori, per l'importo di € 15.400,42 oltre 10% IVA, dando atto che la spesa è imputata al cap. 19950- U.2.02.01.09.002 del bilancio dell'esercizio in corso;
2. di stipulare il contratto di sponsorizzazione con la società ASD Accademia Bustese, via Cellini 22, Busto Garolfo, secondo le clausole riportate nell'allegato schema di contratto, costituente parte integrante del presente provvedimento;
3. di dar corso, conseguentemente alla formalizzazione del rapporto con la sopracitata Società e di demandare la sottoscrizione del succitato contratto al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

**IL RESP. DELL'AREA DEMANIO E
PATRIMONIO IMMOBILIARE**
F.to Arch. Giuseppe Sanguedolce

Allegato : Schema del contratto di sponsorizzazione

Documento sottoscritto digitalmente conformemente a quanto indicato dal D.lgs 82/2005.



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILE ALL'INTERNO DEL CAMPO SPORTIVO DI
VIA CORREGGIO 80

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Piazza Diaz n.1
AREA DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE

L'anno _____ il giorno ____ (____), del mese di _____, in Busto Garolfo, Piazza Diaz 1, tra l'Arch. **Giuseppe Sanguedolce**, nato a Pettineo (ME) il 21/03/1961, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Busto Garolfo rappresentato (C.F. 00873100150) ed interviene nella veste di Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare, ai sensi del Decreto Sindacale n.11 del 21.05.2019 e dell'art. 43 del regolamento dei contratti, ed in esecuzione dell'Atto di Determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio n. _____ del _____, di seguito denominata anche "Amministrazione",

e

il sig. **Enzo Locatelli**, nato a *** il ***, in qualità di Presidente pro tempore della società **ASD Accademia Bustese** con sede in **Busto Garolfo (MI), Via Cellini 22**, C.F. e P.Iva 08380930969, iscritta all'albo delle Associazioni presso *** di seguito denominata "Società sponsor";

premesse che:

La Società sponsor, con la quale è attiva la Convenzione per promuovere e favorire la pratica sportiva del gioco del calcio e discipline correlate nel Centro Sportivo Comunale "R. Battaglia", per il periodo dal 1/08/2015 al 31/07/2035 e per la concessione alla Stessa del Centro sportivo Comunale di via Correggio 80, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 20.07.2015 così come modificata con successiva delibera di C.C. n. 52 del 22.11.2017 a seguito di trasformazione societaria da ASD Bustese Roncalli in ASD Accademia Bustese, ha proposto, con nota depositata a protocollo comunale in data 07.05.2019 numero 10579, di provvedere, a proprie spese e con affidamento a terzi all'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza dello stabile all'interno del campo sportivo di Via Correggio 80 destinato a Chiosco Bar", per un costo stimato di euro 15.400,42 oltre IVA al 10%, di cui al progetto definitivo ed esecutivo riuniti approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta Comunale n 69 del 18.04.2019-IV lotto. La succitata Società Sponsor, con successiva nota del *** prot. numero *** si è riservata di chiedere come controprestazione la possibilità di utilizzare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, il simbolo ufficiale della stessa in relazione a iniziative, anche collaterali, collegate all'intervento di cui sopra. L'iniziativa di cui trattasi è stata approvata con atto di determinazione del Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio n. _____ del _____, a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale riunitasi nella seduta del 21.05.2019.

Le parti, come sopra rappresentate, intendono addivenire alla conclusione di un contratto di sponsorizzazione;

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1

La Società sponsor si obbliga a far eseguire da terzi, a proprie spese, i lavori di messa in sicurezza dello stabile all'interno del campo sportivo di Via Correggio 80 destinato a Chiosco Bar per un costo stimato in euro 15.400,42 (oltre IVA al 10%), secondo il computo metrico estimativo, elenco prezzi, relazione di inquadramento urbanistico e capitolato descrittivo delle opere, tavola 01, 02 e 03, relativamente al IV lotto, ricompresi nel progetto definitivo ed esecutivo approvato con l'atto di deliberazione della Giunta Comunale n 69 del 18.04.2019 sopra citato.

La Società sponsor affiderà l'esecuzione dei lavori alla ditta di propria fiducia

*** (ditta esecutrice) in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 34/2000 per la realizzazione di lavori pubblici, così come comunicato con nota num....del.....

L'Amministrazione si riserva di autorizzare, in relazione alle diverse iniziative della società **ASD Accademia Bustese** collegate all'intervento in oggetto, l'utilizzo del proprio simbolo ufficiale al fine di esplicitare il rapporto collaborativo con la società Sponsor.

ART. 2

La Società sponsor non è soggetta al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto trattasi di opera pubblica, autorizzata dal Comune di Busto Garolfo, in quanto rientra nel patrimonio immobiliare comunale assegnato in concessione alla Società Sponsor.

In relazione a proprie iniziative, anche collaterali, connesse alle attività sponsorizzate, la Società sponsor potrà utilizzare, previo consenso dell'Amministrazione, il simbolo ufficiale della stessa in forma di logo al fine di esplicitare il rapporto collaborativo.

ART. 3

La società sponsor si obbliga ad iniziare i lavori entro **10 (dieci) giorni** dalla stipula del presente contratto.

Le società si impegna ad eseguire i lavori secondo la regola dell'arte, adottando tutti gli accorgimenti tecnici per eseguire i lavori in sicurezza, salvaguardando i diritti di terzi e sollevando il Comune dalla responsabilità di eventuali danni causati nel corso dei lavori oggetto di sponsorizzazione. La direzione dei lavori e il coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva saranno nominati dall'Amministrazione.

Ogni variante in corso d'opera rispetto all'intervento concordato dovrà preventivamente essere concordata con il Responsabile del procedimento e, se del caso, approvata dall'Amministrazione.

La durata dei lavori prevista all'art. 1 della presente convenzione è di **20 giorni** naturali e consecutivi.

La Ditta esecutrice dovrà preventivamente comunicare al Responsabile del Procedimento l'inizio dei lavori.

I lavori potranno essere iniziati anche prima della stipula del presente contratto una volta intervenuta l'approvazione dell'Amministrazione, previa comunicazione al Responsabile Unico del procedimento.

ART. 4

La Società Sponsor o per essa la ditta esecutrice dei lavori *** si obbliga, prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere all'Amministrazione la propria polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che preveda la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con la precisazione che tale copertura assicurativa deve intendersi estesa anche al presente intervento.

ART. 5

La società Sponsor è tenuta al rispetto della normativa in materia di sicurezza e di salute nei cantieri, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dovrà nominare un responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. citato.

La Società sponsor si obbliga a presentare una rendicontazione finale della spesa. La rendicontazione finale della spesa verrà approvata

dall'Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni dall'invio, a titolo di conclusione e valutazione dell'iniziativa.

Art. 6

Ai fini fiscali il valore della sponsorizzazione corrisponde al valore complessivo dell'investimento fatto dallo sponsor, comprensivo di IVA.

Detto importo verrà determinato definitivamente, una volta approvata la rendicontazione delle spese sostenute per i lavori.

Le parti danno atto che al termine dell'operazione emetteranno i documenti fiscali, redatti sulla base delle spese effettivamente sostenute per una definitiva regolarizzazione dei rapporti

ART. 7

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è l'Arch. Giuseppe Sanguedolce, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare.

Le Società sono tenute ad effettuare le seguenti comunicazioni al Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione comunale;

- nominativo del direttore tecnico che seguirà i lavori;
- Piano Sostitutivo di Sicurezza;
- data di inizio dei lavori, che dovrà essere comunicata preventivamente;
- eventuali sospensioni e riprese dei lavori, che dovranno essere immediatamente comunicate;
- ultimazione dei lavori;
- eventuali problemi o ritardi che dovessero presentarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

ART. 8

Le Società Sponsor assume a proprio carico tutti gli oneri e ogni responsabilità derivanti dal presente contratto, anche nei confronti di terzi.

L'attività di alta sorveglianza e vigilanza dei lavori e di controllo finale dei lavori, in conformità al preventivo allegato, sarà svolta dal Responsabile del procedimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche in cantiere mediante il responsabile del procedimento o suo delegato.

ART. 9

Il presente contratto ha durata **di 180 giorni** dalla data di stipulazione, in considerazione della durata presunta dei lavori. Alla scadenza esso potrà essere rinnovato con il consenso di entrambe le parti.

ART. 10

Il presente contratto può essere risolto dall'Amministrazione o dalla Società sponsor, per motivate ragioni, con preavviso di 30 giorni.

La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte con lettera raccomandata.

Il presente contratto è soggetto comunque a risoluzione:

- a) quando la Società sponsor o l'Amministrazione risultino inadempienti in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- b) quando cause di forza maggiore non consentano all'Amministrazione la realizzazione dell'iniziativa in oggetto o alla Società sponsor l'effettuazione dei suoi impegni.

Qualora, a seguito di gravi fatti o accadimenti interessanti la Società sponsor, l'accostamento del nome dello sponsor con l'Amministrazione Comunale fosse lesivo dell'immagine di quest'ultima, essa avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte della Società sponsor. In tal caso l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza della risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo essa si verifichi, sono fatti salvi i diritti maturati da ciascuna parte nei confronti dell'altra parte per le prestazioni già eseguite fino all'atto della risoluzione.

ART. 11

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via bonaria, sarà competente il Foro di Busto Arsizio.

ART. 12

Saranno a carico del Comune di Busto Garolfo tutte le spese inerenti il presente contratto. Si procederà a registrazione del presente contratto solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare
Arch. Giuseppe Sanguedolce

PER LA SOCIETA'

Il Presidente pro tempore dell' ASD Accademia Bustese Enzo Locatelli